



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE n. 15 del 21 novembre 2022

concernente

“Revisione della disciplina sulle politiche culturali della Provincia: modificazioni della legge provinciale sulle attività culturali 2007 e della legge provinciale 11 novembre 2015, n. 17 (Agevolazioni fiscali in materia di promozione di attività culturali del Trentino, di valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio trentino)”

RELAZIONE TECNICA-FINANZIARIA

Art. 1. Integrazione dell'articolo 1 della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 (Legge provinciale sulle attività culturali 2007)

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno

Impatto finanziario

Nessuno

Art. 2. Modificazioni dell'articolo 3 della legge provinciale sulle attività culturali 2007

Impatto organizzativo-procedurale

Si semplifica il procedimento di approvazione delle Linee guida per le politiche culturali di cui all'articolo 3 della legge provinciale sulle attività culturali 2007.

Impatto finanziario

Nessuno

Art. 3. Modificazione dell'articolo 4 della legge provinciale sulle attività culturali 2007

Impatto organizzativo-procedurale

Si semplifica l'iter di approvazione delle Linee guida per le politiche culturali di cui all'articolo 3 della legge provinciale sulle attività culturali 2007.

Impatto finanziario

Nessuno

Art. 4. Modificazioni dell'articolo 9 della legge provinciale sulle attività culturali 2007

Impatto organizzativo-procedurale

La norma ha come scopo quello di mettere a sistema gli enti che si occupano di formazione per quanto riguarda le professioni della cultura. L'impatto organizzativo e procedurale è relativo alle attività di coordinamento e di attivazione delle iniziative formative.

Impatto finanziario

Nessuno

Art. 5. Modificazione dell'articolo 9 bis della legge provinciale sulle attività culturali 2007

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno

Impatto finanziario

Nessuno

Art. 6. Modificazione dell'articolo 11 della legge provinciale sulle attività culturali 2007

Impatto organizzativo-procedurale

La norma comporta l'adozione delibera della Giunta Provinciale per la ridefinizione dei criteri e delle modalità per l'erogazione dei contributi a musei a carattere provinciale, federazioni di associazioni, scuole musicali e biblioteche private di rilievo provinciale, che in qualità di soggetti qualificati saranno beneficiari ai contributi previsti dall'articoli 11. Dalla modifica proposta deriva una semplificazione delle modalità di qualificazione, in quanto è abrogata la modalità di qualificazione per tutti i soggetti culturali (oggi c.a. 500) tranne quelli stabiliti dalla legge.

Impatto finanziario

Nessuno

Art. 7. Modificazione dell'articolo 12 della legge provinciale sulle attività culturali 2007

Impatto organizzativo-procedurale

La proposta comporta una semplificazione procedimentale perché non è più richiesta la qualificazione dei soggetti culturali per l'erogazione di contributi di cui all'art.12 della legge provinciale sulle attività culturali 2007, ai fini della realizzazione di progetti di rilievo provinciale

Impatto finanziario

Nessuno

Art. 8. Modificazione dell'articolo 14 della legge provinciale sulle attività culturali 2007

Impatto organizzativo-procedurale

La proposta comporta una semplificazione procedimentale perché non è più richiesta la qualificazione delle associazioni culturali di cui alla lettera b) per l'erogazione di contributi di cui all'art. 14 della legge provinciale sulle attività culturali 2007.

Impatto finanziario

Nessuno

Art. 9. Modificazione dell'articolo 15 della legge provinciale sulle attività culturali 2007

Impatto organizzativo-procedurale

La proposta comporta una semplificazione procedimentale perché non è più richiesta la qualificazione dei soggetti culturali per l'erogazione di contributi ai fini della realizzazione di interventi relativi a strutture ed attrezzature destinate ad attività culturali di rilievo provinciale, ai sensi dell'art. 15 della legge provinciale sulle attività culturali 2007.

Impatto finanziario

Nessuno

Art. 10. Modificazioni dell'articolo 16 della legge provinciale sulle attività culturali 2007

Impatto organizzativo-procedurale

La proposta comporta l'approvazione di una deliberazione della Giunta provinciale per la definizione e l'adozione di un sistema di qualificazione limitato a determinati soggetti culturali che hanno un rapporto continuativo con la Provincia: musei a carattere provinciale, federazioni di associazioni, scuole musicali e biblioteche private di rilievo provinciale.

Impatto finanziario

Nessuno

Art. 11. Modificazione dell'articolo 17 della legge provinciale sulle attività culturali 2007

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno

Impatto finanziario

Nessuno

Art. 12. Inserimento dell'articolo 17 bis della legge provinciale sulle attività culturali 2007

Impatto organizzativo-procedurale

L'applicazione dell'articolo 17 bis necessita l'adozione di una deliberazione della Giunta provinciale che definisca le speciali misure a favore delle biblioteche ed i relativi criteri, modalità, termini e condizioni. Tale provvedimento dovrà in ogni caso limitare l'entità dei contributi concessi in relazione allo specifico stanziamento previsto nel bilancio provinciale.

Impatto finanziario

L'articolo in esame prevede la concessione di contributi a biblioteche private, finalizzati al raggiungimento dei requisiti di cui all'art. 17 per l'adesione al sistema bibliotecario trentino e al mantenimento degli stessi. Si stima che, considerato il periodo di entrata in vigore della norma, possa essere finanziato nell'anno 2022 un solo intervento che è stato quantificato in euro 50.000,00 sulla base dei costi medi delle biblioteche di rilievo provinciale finanziate dalla Provincia (costo del personale, promozione, valorizzazione del patrimonio, catalogazione, studio e ricerca). Si provvede a sostenere tale spesa integrando lo stanziamento della missione 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), programma 02 (Attività culturali e interventi diversi nel settore cultura), titolo 1 (Spese correnti). Alla relativa copertura si provvede tramite l'utilizzo degli accantonamenti sui fondi speciali previsti dalla missione 20, programma 03 (Altri fondi), titolo 1 (Spesa corrente). Per gli anni successivi gli eventuali stanziamenti saranno previsti nei rispettivi bilanci provinciali.

Art. 13. Modificazione dell'articolo 19 della legge provinciale sulle attività culturali 2007

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno

Impatto finanziario

Nessuno

Art. 14. Modificazione dell'articolo 21 della legge provinciale sulle attività culturali 2007

Impatto organizzativo-procedurale

La proposta comporta l'adozione di una deliberazione della Giunta provinciale che definisca il bando per l'erogazione dei contributi, i criteri di valutazione dei progetti, l'individuazione dei beneficiari.

Impatto finanziario

Nessuno

Art. 15. Modificazione dell'articolo 21 bis della legge provinciale sulle attività culturali 2007

Impatto organizzativo-procedurale

La proposta comporta l'adeguamento con deliberazione della Giunta provinciale dei criteri di concessione dei contributi per finanziare, con le risorse del fondo unico per lo spettacolo, progetti ed attività in un ambito più ampio che comprende la cinematografia e gli audiovisivi.

Impatto finanziario

Nessuno

Art. 16. Modificazioni dell'articolo 23 della legge provinciale sulle attività culturali 2007

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno

Impatto finanziario

Nessuno

Art. 17. Inserimento dell'articolo 23 bis della legge provinciale sulle attività culturali 2007

Impatto organizzativo-procedurale

La disposizione prevede la riforma dell'impianto del sistema di coordinamento delle attività dei musei, attraverso l'istituzione del Consiglio Museale Trentino: struttura di coordinamento più articolata e dettagliata che consente la partecipazione, l'interazione ed il confronto dialettico di tutte le componenti del sistema museale. Alla Provincia è attribuito il ruolo di coordinamento del sistema museale trentino, favorendo l'integrazione dei musei e la qualificazione della loro offerta complessiva.

Ciò comporta la necessità di adozione di deliberazione della Giunta provinciale con cui vengono disciplinate: le modalità di funzionamento del CMT e per l'espressione della volontà dei musei che partecipano al CMT medesimo, al fine della definizione dell'intesa con la Provincia in sede di conferenza dei presidenti; con deliberazione della Giunta Provinciale sono altresì definiti i contenuti dell'intesa prevista dal comma 5 fra la Provincia ed i Musei.

Impatto finanziario

Nessuno

Art. 18. Modificazioni dell'articolo 24 della legge provinciale sulle attività culturali 2007

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno

Impatto finanziario

Nessuno

Art. 19. Integrazione dell'articolo 25 della legge provinciale sulle attività culturali 2007

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno. La previsione può avere un eventuale impatto organizzativo a carico delle strutture museali.

Impatto finanziario

Nessuno

Art. 20. Modificazioni dell'articolo 25 bis della legge provinciale sulle attività culturali 2007

Impatto organizzativo-procedurale

La disposizione normativa prevede non un obbligo ma una facoltà per la Provincia di svolgere per i musei i compiti e le attività preordinati all'attività contrattuale, compresa quella di affidamento dei contratti di consulenza, e a quella di gestione contabile, nonché gli altri compiti e attività comuni ai musei, individuati con deliberazione della Giunta provinciale.

Nell'ottica dell'efficientamento della gestione dei servizi e della razionalizzazione delle risorse, si prevede inoltre che la Provincia, per favorire il coordinamento, l'efficienza e l'economicità del sistema museale provinciale, previo parere del Consiglio museale trentino, stabilisca direttive per il coordinamento e

l'organizzazione comune dei musei della Provincia previsti dall'articolo 24, nonché i servizi e le funzioni che possono essere svolti in forma associata.

Le direttive saranno impartite dalla Giunta provinciale con propria deliberazione, (previa acquisizione del parere del Consiglio museale trentino). Sarà necessario quindi adottare gli atti amministrativi di attuazione di cui al comma 4.

Impatto finanziario

Nessuno

Art. 21. Modificazione dell'articolo 2 della legge provinciale 11 novembre 2015, n. 17 (Agevolazioni fiscali in materia di promozione di attività culturali del Trentino, di valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio trentino)

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno

Impatto finanziario

Con l'articolo in esame l'agevolazione fiscale da utilizzare in compensazione, rispetto a erogazioni liberali destinate a favore di progetti culturali del Trentino, viene aumentata dal 20% al 40%. La norma ad oggi non ha pressoché trovato applicazione, tuttavia si ritiene che l'incremento dell'agevolazione fiscale possa attrarre l'investimento di risorse private. La stima di 50 mila euro corrisponde alle agevolazioni conseguibili da parte dei privati a fronte di erogazioni pari a euro 150 mila.

A tal fine si provvede ad integrare lo stanziamento della missione 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), programma 02 (Attività culturali e interventi diversi nel settore cultura), titolo 1 (Spese correnti) per l'importo di 50 mila euro per l'anno 2022. Alla relativa copertura si provvede tramite l'utilizzo degli accantonamenti sui fondi speciali previsti dalla missione 20, programma 03 (Altri fondi), titolo 1 (Spesa corrente).

Art. 22. Abrogazioni e disposizioni transitorie

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno

Impatto finanziario

Nessuno